

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1632)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1971 (V. Stampato n. 2983)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BOSCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 marzo 1971*

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare — nell'esercizio 1970 — i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal

personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 3.500 milioni e di lire 400 milioni.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a superare — nell'anno 1970 — il limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, modificato dalla legge 2 maggio 1969, n. 250, concernente la corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali, nella misura massima di lire 300 milioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, a copertura delle maggiori spese derivanti dalla stessa legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.